

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 26 aprile 2014

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2014, n. 1.

Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti. (14R00165) Pag. 1

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
18 marzo 2014, n. 5.

Criteri di concessione dell'indennità integrativa dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) e misure anticrisi. (14R00174) Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
18 marzo 2014, n. 6.

Modifica del regolamento sulle procedure amministrative relative alle funzioni delegate in materia di previdenza integrativa regionale. (14R00175) . Pag. 13

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2014, n. 6.

Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà. (14R00178) Pag. 14

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 marzo 2014, n. 13/R.

Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000) relativo all'utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti. (14R00158) Pag. 21

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 17 marzo 2014, n. 13.

Interpretazione autentica degli articoli 3 e 12 della legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale). (14R00162)..... Pag. 24

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2014, n. 8.

Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane. (14R00164)..... Pag. 25





REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2014, n. 1.

Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale (parte I) della Regione Liguria n. 2 del 26 febbraio 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge, in attuazione delle disposizioni nazionali e comunitarie, detta le norme relative alla individuazione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni concernenti il servizio idrico integrato e la gestione integrata dei rifiuti, ferme restando le norme vigenti in materia di pianificazione di settore, ed è volta a:

a) rafforzare il ruolo pubblico nel governo dei servizi;

b) definire ruoli e competenze della Regione e degli enti locali nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.

2. La Regione e gli enti locali nell'esercizio delle funzioni loro attribuite con la presente legge si attengono ai principi fondanti il patto con le generazioni future ed il loro diritto a fruire di un integro patrimonio ambientale, nonché a quelli desumibili dai risultati dei *referendum* popolari svoltisi in materia.

TITOLO II SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Art. 2.

Finalità

1. Il presente titolo, nel rispetto delle disposizioni nazionali vigenti in materia di servizio idrico integrato e in attuazione dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazio-

ne finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dell'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011) e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina e attribuisce le funzioni in materia di servizio idrico integrato.

2. Le funzioni sono attribuite nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, al fine di perseguire l'introduzione delle migliori pratiche a tutela e a salvaguardia dell'ambiente e il superamento della frammentazione delle gestioni.

3. La presente legge si ispira ai seguenti principi:

a) l'acqua è bene comune dell'umanità;

b) tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e costituiscono risorsa indispensabile e inalienabile del demanio;

c) l'uso dell'acqua è effettuato nel rispetto delle aspettative e dei diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio idrico ed ambientale;

d) l'acqua è un bene da preservare anche attraverso la cura del territorio, la manutenzione dei bacini idrografici, la tutela dei corpi idrici e delle aree di salvaguardia;

e) l'utilizzo delle acque è subordinato al risparmio ed al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche e non, i processi geomorfologici e gli equilibri idrogeologici; va salvaguardata la biodiversità, così come va favorito l'utilizzo dell'acqua di recupero, in particolare quella derivante da processi di depurazione, compatibilmente con le caratteristiche della stessa;

f) l'uso dell'acqua deve avvenire con le seguenti priorità:

1) alimentazione e igiene umana;

2) agricoltura;

3) allevamento;

4) uso industriale;

g) la gestione del servizio idrico integrato persegue, prioritariamente, le finalità di carattere sociale e ambientale insite nella natura dell'acqua come bene comune.

4. La Regione e gli enti locali nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla presente legge promuovono e garantiscono forme di informazione e partecipazione dei cittadini in forma singola o associata e dei soggetti interessati agli atti di pianificazione, programmazione, gestione e controllo del servizio.


Art. 3.

Funzioni della Regione

1. Nell'ambito delle competenze attribuite dalle vigenti disposizioni in materia la Regione esercita le seguenti funzioni:

a) formula indirizzi e linee guida ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 6;

b) favorisce processi di aggregazione delle gestioni esistenti nelle more del riallineamento delle scadenze delle gestioni in essere;



c) favorisce iniziative per la riduzione dei consumi e per il risparmio idrico, inserendole nella programmazione di cui alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed integrazioni ed alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero nell'ambito di programmi finanziabili con fondi comunitari;

d) adotta la convenzione per la regolazione dei rapporti tra Ente d'ambito e gestore, in conformità allo schema di convenzione tipo approvata dall'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEG) ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni;

e) esercita iniziative per la valutazione e la verifica sugli interventi infrastrutturali strategici.

2. La Regione all'interno degli atti di pianificazione e di programmazione di settore definisce o concorre a definire, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, i bilanci idrici dei bacini idrografici secondo i principi contenuti nella direttiva 60/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acqua al fine di assicurare:

a) il diritto all'acqua;

b) l'equilibrio tra prelievi e capacità naturale di ricostruzione del patrimonio idrico;

c) la presenza di una quantità minima di acqua in alveo (deflusso minimo vitale) per garantire la tutela e la funzionalità degli ecosistemi acquatici naturali.

Art. 4.

Principi relativi al controllo della qualità delle acque

1. La Regione adotta provvedimenti volti a:

a) incentivare il consumo umano di acqua prelevata direttamente dalle reti pubbliche rispetto alle acque minerali;

b) disporre tramite il proprio sito e quello dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (ARPAL) la diffusione delle informazioni relative alla qualità dell'acqua delle reti pubbliche destinata al consumo umano e dei dati delle periodiche verifiche dell'ARPAL e dei gestori;

c) fornire indirizzi agli enti locali e agli enti d'ambito perché anche a livello locale venga data massima evidenza pubblica alle periodiche verifiche, effettuate sia dal gestore che da ARPAL, sulla qualità dell'acqua destinata al consumo umano, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Ambiti territoriali ottimali (ATO)

1. La presente legge individua, sul territorio ligure, gli ambiti territoriali ottimali, di seguito denominati ATO, come delimitati nella cartografia di cui all'allegato A e costituiti dai comuni di cui all'allegato B, ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato.

2. La Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, può modificare la delimitazione degli ATO per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto della tutela dell'ambiente e, in particolare, dei seguenti principi:

a) unità del bacino idrografico o dei bacini idrografici contigui osservando il disposto di cui all'art. 147 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) unitarietà della gestione e, comunque, superamento della frammentazione verticale delle gestioni;

c) adeguatezza delle dimensioni gestionali.

Art. 6.

Ente d'ambito

1. All'interno di ciascun ATO tutte le funzioni in materia di servizio idrico integrato stabilite dal decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni sono attribuite ai comuni facenti parte dell'ambito, che le esercitano in forma associata secondo il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni attra-verso l'Ente d'ambito.


2. Gli enti d'ambito operano in nome e per conto dei comuni in essi associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione di cui al comma 4, e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio idrico integrato.

3. Ai fini della costituzione degli enti d'ambito, i comuni ricadenti in ciascun ATO approvano la convenzione di cui al comma 4.

4. La convenzione individua le decisioni per le quali è richiesta una maggioranza qualificata dei comuni partecipanti all'Ente d'ambito. Le decisioni dell'Assemblea di cui al comma 5, lettera a), sono in ogni caso assunte attraverso l'espressione di una doppia maggioranza, determinata dal pronunciamento di tanti comuni che rappresentino sia la metà più uno dei comuni facenti parte dell'Assemblea d'ambito, sia il 51 per cento delle quote di partecipazione alla medesima Assemblea.

5. La convenzione di cui al comma 4 prevede:

a) la costituzione di un'assemblea d'ambito, presieduta da un Presidente espresso dalla maggioranza dei componenti dell'assemblea, nominato con la maggioranza di cui al comma 4 e formata dai rappresentanti degli enti locali partecipanti all'Ente d'ambito, o loro delegati, con competenza in ordine alle attività di cui al comma 2;



b) le quote di partecipazione dei comuni all'Assemblea d'ambito, il cui riparto è determinato in base alla popolazione residente in ciascun comune alla data dell'ultimo censimento;

c) l'adozione di un regolamento per il funzionamento dell'assemblea;

d) la costituzione, in ciascun Ente d'ambito, dell'ufficio d'ambito con la presenza di idonee professionalità di carattere tecnico, economico e finanziario in grado di garantire il necessario supporto per l'assolvimento delle funzioni di programmazione e controllo di cui al decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. L'Ufficio d'ambito costituisce il centro di responsabilità tecnico-amministrativo della gestione dell'ATO e la sua dotazione organica è prioritariamente assicurata da personale messo a disposizione da comuni, province e Regione, che garantisce il necessario supporto esecutivo per gli atti di competenza dell'assemblea d'ambito e del Comitato d'ambito di cui al comma 6.

6. L'assemblea d'ambito nomina fra i suoi componenti un comitato d'ambito, composto dal Presidente dell'assemblea e da dieci membri. Il comitato d'ambito è organo esecutivo dell'assemblea e svolge le funzioni che vengono definite dalla convenzione di cui al comma 4.

7. Le funzioni di partecipazione all'assemblea e al comitato d'ambito sono svolte a titolo non oneroso.

8. L'ente d'ambito presenta, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria una relazione sull'attività svolta l'anno precedente.

9. Qualora nella normativa di riforma del sistema delle autonomie locali le province siano individuate come enti di secondo livello con organi nominati e composti da sindaci e membri degli organi comunali, non si dà luogo alla costituzione degli enti d'ambito ovvero, se già costituiti, gli stessi sono soppressi e la funzione di Autorità d'ambito è attribuita in capo alle nuove province come di seguito indicato fermo restando quanto stabilito dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8:

ATO Ovest: Provincia di Imperia;

ATO Centro-Ovest 1: Provincia di Savona;

ATO Centro-Ovest 2: Provincia di Savona;

ATO Centro-Est: Provincia di Genova;

ATO Est: Provincia della Spezia.

10. Nel caso di cui al comma 9:

a) la funzione di Autorità d'ambito dell'ATO Centro-Est è affidata alla Città metropolitana qualora istituita;

b) la Provincia di Imperia, mediante la sottoscrizione di accordi con i comuni interessati, definisce le modalità di partecipazione alle decisioni di governo dell'ambito da parte dei comuni rientranti nell'ATO Ovest e facenti parte della Provincia di Savona;

c) la Provincia di Savona definisce, al proprio interno, gli organismi di governo dei due ATO che incidono sul suo territorio.

Art. 7.

Comitato di coordinamento per il servizio idrico integrato

1. Al fine di facilitare una gestione efficace ed efficiente del servizio idrico integrato, anche nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici fissati dalla direttiva 2000/60/CE e dell'adempimento alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, è istituito il comitato di coordinamento per il servizio idrico integrato.

2. Il comitato è composto da:

a) l'assessore regionale competente in materia;

b) i rappresentanti degli enti d'ambito.

3. Il comitato verifica l'avanzamento degli interventi con particolare riferimento alle opere di tipo strategico e sovra comunale, dei piani d'ambito, promuovendo il confronto con gli enti e i soggetti interessati, anche al fine di superare eventuali criticità connesse all'attuazione degli interventi medesimi, e favorisce la collaborazione e l'integrazione degli enti d'ambito. A tale fine la Giunta regionale nomina a supporto del comitato un nucleo di valutazione e verifica.

4. Per quanto riguarda gli interventi strategici e sovra comunali, il comitato, oltre ad assicurarne la congruenza sotto il profilo tecnico, progettuale ed ambientale con la documentazione di programmazione, verifica la sostenibilità economica e finanziaria nell'ambito dell'attività di revisione dei piani d'ambito imposta dall'AEEG con deliberazione 643/2013/R/Idr, che dà applicazione al metodo tariffario per il settore idrico.

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le regole per il funzionamento del Comitato di cui al comma 1.

Art. 8.


Piani d'ambito

1. Entro quattro mesi dalla data della loro costituzione, gli enti d'ambito provvedono, previa verifica dei piani vigenti, alla predisposizione dei piani d'ambito ai sensi dell'art. 149 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, acquisito il parere obbligatorio della consulta di cui all'art. 21, comma 1, lettera a).

2. Il programma degli interventi ed il piano economico finanziario, quali atti costituenti il Piano d'ambito, sono elaborati in base a quanto indicato rispettivamente all'art. 149, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di poter assicurare prioritariamente lo svolgimento del servizio nel rispetto dell'art. 3, comma 1, lettera b), acquisito il parere obbligatorio della consulta di cui all'art. 21, comma 1, lettera a).

3. Il Piano d'ambito deve prevedere agevolazioni tariffarie e adeguati interventi a sostegno dei piccoli comuni.

4. I piani d'ambito, ai sensi dell'art. 149, comma 6, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, sono inviati alla Regione per la verifica



di congruenza con quanto stabilito con il Piano di gestione, di cui all'art. 117 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, e con gli atti di pianificazione regionale vigenti, in particolare con il Piano di tutela delle acque di cui all'art. 121 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e per la verifica di assoggettabilità alle procedure di cui alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica e modifiche alla legge regionale n. 38/2008) e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Gli enti d'ambito tra gli investimenti da pianificare inseriscono anche la realizzazione di sistemi di recupero delle acque piovane.

6. Ai fini del controllo degli interventi attuativi dei piani d'ambito, gli enti d'ambito svolgono l'attività di verifica di cui all'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni ed integrazioni e all'art. 44 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»).

Art. 9.

Gestione partecipata e trasparenza del servizio idrico

1. Le sedute dell'assemblea dell'Ente d'ambito sono pubbliche. Della convocazione e del relativo ordine del giorno è data comunicazione nei siti web dell'Ente d'ambito e di tutti i comuni facenti parte dell'ambito.

2. Tutti i provvedimenti assunti sono pubblicati dall'Ente d'ambito nel proprio sito web ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

Facoltà di gestione autonoma

1. I comuni già appartenenti alle comunità montane e con popolazione inferiore o uguale a tremila residenti, ferma restando la partecipazione all'ATO, hanno facoltà in forma singola o associata di gestire autonomamente l'intero servizio idrico integrato.

2. I comuni esercitano la facoltà di scelta mediante deliberazione consiliare da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; decorso tale termine non è più possibile esercitare tale facoltà.

3. Sarà onere dei comuni, assunta la deliberazione di cui al comma 2, dichiarare all'Ente d'ambito la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) gestione dell'intero ciclo idrico integrato;

b) bilancio idrico positivo;

c) livelli di prestazioni conformi alla normativa vigente.

Art. 11.

Esercizio dei poteri sostitutivi

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni della presente legge, la Regione esercita i poteri sostitutivi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 63 dello Statuto regionale. Il Presidente della Giunta regionale, decorsi inutilmente i termini di cui all'art. 8, comma 1, ovvero qualora non vengano posti in essere gli atti per la realizzazione delle opere previste dai piani d'ambito e necessarie a garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine non inferiore a quindici giorni, nomina un Commissario ad acta che provvede in sostituzione, rispettivamente, degli enti d'ambito o dei comuni inadempienti.

Art. 12.

Inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea

1. La Regione, ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi facenti capo al Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 75, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, comunica al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la mancata attuazione dei piani d'ambito, da parte delle province o degli enti d'ambito, che dia luogo ad inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, in relazione al raggiungimento degli obiettivi del Piano di tutela delle acque, e l'attivazione del relativo potere sostitutivo.

2. Fatti salvi i poteri di controllo e sostitutivi di cui all'art. 152 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le eventuali procedure d'infrazione nei confronti dello Stato, coinvolgenti la Regione, per la mancata attuazione dei piani d'ambito in relazione al raggiungimento degli obiettivi del Piano di tutela, sono oggetto di rivalsa nei confronti dei comuni e degli enti d'ambito per quanto di propria competenza.

TITOLO III

GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI


Art. 13.

Finalità

1. Il presente titolo, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, nonché di leale collaborazione con gli enti locali, in attuazione della normativa nazionale di settore e dell'art. 3-bis del decreto legislativo n. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011, detta nuove norme in materia di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

2. Con la presente legge la Regione persegue la finalità di assicurare:

a) il rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità per la gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché la separazione delle funzioni amministrative di organizzazione e di controllo da quelle di erogazione dei servizi;



b) la riduzione della produzione dei rifiuti urbani, lo sviluppo della raccolta differenziata con sistemi che garantiscano la massima efficienza, il riciclaggio, il recupero e, quale criterio residuale, il corretto smaltimento;

c) l'aggregazione dei servizi gestionali, al fine di conseguire adeguate economie di scala, l'ottimizzazione della rete impiantistica ed il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata in relazione ai livelli territoriali individuati.

Art. 14.

Definizione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di gestione rifiuti urbani

1. A fini dell'organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani ed in attuazione delle disposizioni nazionali vigenti in materia, la Regione individua l'ambito regionale unico, corrispondente all'intero territorio regionale, articolato in aree territoriali omogenee.

2. La Regione approva, anche a stralcio del piano di gestione dei rifiuti, i criteri per la organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani rispondenti ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, individuando, di conseguenza, su proposta dei comuni, le aree territoriali omogenee.

3. All'interno di ciascuna area territoriale omogenea vengono organizzati ed affidati unitariamente i servizi relativi alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, nonché all'eventuale trattamento dei rifiuti residuali indifferenziati sulla base di uno specifico Piano d'area. È facoltà delle amministrazioni comunali affidare alla gestione associata ulteriori attività che garantiscano servizi superiori rispetto a quelli garantiti dal Piano d'area e attività di sensibilizzazione e comunicazione ambientale.

4. Per esigenze tecniche e di efficienza dei servizi, fra le diverse aree territoriali omogenee individuate ai sensi del comma 1, possono essere previste, in accordo con la Regione, integrazioni fra i servizi indicati al comma 3.

5. Nell'attuazione della presente legge sono salvaguardate le scelte di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, anche riguardanti più aree omogenee contigue, effettuate ai sensi della previgente normativa e rispondenti a criteri fissati dall'Autorità d'ambito. Sono, inoltre, salvaguardate le scelte di gestione omogenea fra più comuni già operative, anche riguardanti singole fasi del ciclo gestionale.

Art. 15.

Autorità d'ambito del ciclo dei rifiuti

1. L'Autorità d'ambito per il governo del ciclo dei rifiuti è la Regione Liguria, che opera attraverso un Comitato d'ambito costituito da:

- a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato;
- b) gli assessori regionali competenti;
- c) il Sindaco del comune capoluogo di Regione;

d) un Sindaco dei comuni individuati in rappresentanza di ciascuna area territoriale omogenea definita ai sensi dell'art. 14.

2. Il comitato d'ambito provvede alle seguenti funzioni:

a) approva il Piano d'ambito, che recepisce e coordina le scelte dei piani d'area di cui all'art. 16, comma 3, lettera b), ed attua il Piano regionale di gestione dei rifiuti, definendo le scelte in merito agli interventi non demandati alle aree territoriali omogenee ai sensi dell'art. 16;

b) definisce indicazioni organizzative volte a garantire gestioni unitarie per le aree territoriali omogenee definite, anche tramite forme di transizione fra l'assetto attuale di erogazione dei servizi ed il futuro assetto rispondente ai criteri individuati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 14, comma 2;

c) definisce l'articolazione degli standard di costo intesi come servizi minimi da garantire al territorio omogeneo e i criteri per la determinazione delle tariffe da applicare a fronte della erogazione dei servizi nelle aree territoriali omogenee;

d) individua i livelli qualitativi dei servizi e le relative modalità di monitoraggio indicando i soggetti responsabili delle funzioni operative di controllo;

e) individua gli enti incaricati della gestione delle procedure per la realizzazione e/o l'affidamento della gestione degli impianti terminali di recupero o smaltimento di livello regionale o al servizio di più aree omogenee in base alle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, facendo riferimento, di norma, ai comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione interessata all'intervento;

f) adotta ogni altro provvedimento, non di competenza delle aree omogenee, necessario alla gestione dei servizi in conformità ai principi sanciti nella vigente normativa comunitaria e nazionale.

3. Ai fini delle determinazioni del comitato d'ambito, che vengono assunte secondo il criterio della maggioranza, sono attribuiti, in base alla popolazione rappresentata, i seguenti pesi:

- a) Regione: 20;
- b) Aree territoriali omogenee: 80.

4. I pesi relativi delle singole aree territoriali omogenee individuate ai sensi dell'art. 14, comma 2, fatto salvo il peso complessivo di cui al comma 3 del presente articolo, sono individuati in ragione della popolazione complessiva.


5. Le sedute del comitato d'ambito sono rese pubbliche mediante ripresa in streaming. Della convocazione della seduta del comitato e del relativo ordine del giorno è data comunicazione nel sito web della Regione.

6. Nel sito web della Regione sono pubblicati i provvedimenti assunti dal comitato ed i relativi allegati.

Art. 16.

Funzioni connesse alla organizzazione ed affidamento dei servizi

1. I comuni facenti parte delle singole aree territoriali omogenee provvedono alle funzioni connesse all'orga-



nizzazione ed affidamento dei servizi in forma associata, nelle forme previste dal decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, individuando, ove necessario, un comune capofila.

2. A tal fine i comuni interessati deliberano in merito alla scelta sulla forma associativa entro centoventi giorni dalla data di approvazione dei criteri di cui all'art. 14, comma 2.

3. I comuni associati esercitano, in particolare, le seguenti funzioni, in attuazione degli indirizzi fissati dall'autorità di cui all'art. 15:

a) analisi del fabbisogno di servizio per il bacino territoriale di riferimento, in relazione alla quantità e qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a recupero o smaltimento e, in generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti;

b) approvazione del Piano d'area, nel quale sono indicati i servizi minimi in relazione alle attività di spazzamento e agli standard di qualità della gestione del ciclo dei rifiuti;

c) modalità di utilizzo condiviso delle infrastrutture di primo conferimento e di trattamento dei materiali raccolti in modo differenziato previste dal Piano regionale;

d) determinazione, sulla base dei criteri dell'autorità regionale, del costo unitario per unità di peso per ciò che attiene la gestione del ciclo dei rifiuti e del valore del servizio di spazzamento che vengono comunicati alle amministrazioni comunali ai fini della copertura finanziaria da effettuarsi con le tariffe all'utenza;

e) indicazione dei valori economici unitari di ulteriori servizi che la gestione d'area garantisce alle amministrazioni comunali come implementazione dei servizi e standard minimi;

f) definizione del modello organizzativo connesso alla erogazione dei servizi;

g) assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento dei servizi, coerente con la definizione del modello organizzativo di cui alla lettera f);

h) controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi.

4. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 devono essere salvaguardati gli obiettivi raggiunti attraverso gestioni virtuose che consentono il raggiungimento di risultati di raccolta differenziata previsti dalla normativa nazionale o superiori rispetto a quelle della media delle percentuali dei comuni associati.

Art. 17.

Determinazione della tariffa

1. I comuni determinano la tariffa relativa alle utenze presenti sul loro territorio attraverso le seguenti modalità:

a) indirizzi dell'autorità d'ambito regionale;

b) valore economico del costo del servizio per il comune determinato dal piano finanziario dell'area omogenea sulla base dell'unità di misura di rifiuti prodotti ed imputato, in base alla produzione dei rifiuti, come costo a carico del comune associato;

c) valore economico relativo ai servizi minimi garantiti nel comune per ciò che attiene le attività di spazzamento;

d) valore economico relativo alle prestazioni ulteriori eventualmente acquistate dal comune dalla gestione dell'area omogenea e/o altri servizi che, a norma di legge, l'amministrazione comunale intende finanziare attraverso la tariffa rifiuti e servizi (Tares);

e) eventuali compartecipazioni economiche statali alla Tares.

Art. 18.

Struttura regionale a supporto dell'autorità d'ambito

1. La struttura regionale competente in materia di gestione integrata dei rifiuti fornisce il supporto all'autorità di governo del ciclo dei rifiuti, provvede alle attività istruttorie necessarie all'esercizio delle funzioni attribuite all'autorità d'ambito ai sensi dell'art. 16 e riferisce in merito al livello di erogazione dei servizi.

2. La Struttura coordina una Segreteria composta da idonee professionalità di carattere tecnico, economico e finanziario provenienti dagli enti facenti parte dell'autorità di governo di cui all'art. 15.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI A CICLO IDRICO INTEGRATO E RIFIUTI, FINALI E TRANSITORIE

Art. 19.

Percorso partecipativo

1. Nel processo di formazione dei piani previsti dalla presente legge la Regione assicura un percorso partecipativo con il coinvolgimento dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e delle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, nonché degli altri portatori di interessi anche all'interno delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e dell'art. 12 della legge regionale n. 18/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 20.

Clausola di salvaguardia


1. Nel caso di cambio del soggetto gestore sono salvaguardati i livelli occupazionali e le posizioni giuridiche economiche esistenti applicando i trattamenti derivanti dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi collettivi aziendali vigenti.

Art. 21.

Consulte per il servizio idrico e il servizio di gestione dei rifiuti

1. Sono istituite presso la Regione:

a) la consulta per il servizio idrico integrato, composta da rappresentanti dei movimenti promotori il referendum sull'acqua, delle associazioni di consumatori, dei



sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale, delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale;

b) la consulta per il servizio di gestione integrata dei rifiuti, composta da rappresentanti delle associazioni di consumatori, dei sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale, delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello nazionale, del coordinamento ligure per la gestione corretta dei rifiuti.

2. La consulta per il servizio idrico integrato esprime parere preventivo in ordine ai piani d'ambito ed alle relative parti di cui all'art. 8, commi 1 e 2.

3. La consulta per il servizio di gestione integrata dei rifiuti esprime parere preventivo in ordine ai piani d'ambito ed alle relative parti di cui all'art. 15, comma 2, lettera a), e dei piani d'area di cui all'art. 16, comma 3, lettera b).

4. I pareri di cui ai commi 2 e 3 sono obbligatori e devono essere resi entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta trasmessa con gli schemi di provvedimento ed i relativi allegati. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende comunque acquisito.

5. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce durata, composizione e modalità di funzionamento delle consulte di cui al presente articolo.

6. La partecipazione alle consulte è a titolo gratuito.

7. La Regione promuove, in collaborazione con le consulte, forme ulteriori di partecipazione dei cittadini e delle associazioni dei consumatori e degli utenti, senza oneri per il bilancio regionale.

Art. 22.

Disposizioni transitorie relative al Titolo II

1. I comuni costituiscono gli enti d'ambito entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli enti d'ambito subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, in materia di servizio idrico integrato, in essere alla data di costituzione dei medesimi enti.

3. Il personale dipendente dalle province assegnato alle segreterie tecniche operanti alla data di entrata in vigore della presente legge continua a svolgere a parità di condizioni la propria attività in posizione di comando presso gli enti d'ambito. Il costo del personale interessato è anticipato dagli enti di appartenenza che ne chiedono il rimborso agli enti d'ambito.

4. Fino alla data di costituzione degli enti d'ambito, la Provincia mantiene le funzioni di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 50 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013) e successive modificazioni ed integrazioni. Alla conferenza dei sindaci di cui all'art. 5, comma 5, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011) e successive modificazioni ed integrazioni i comuni sono rappresentati dal sindaco o suo delegato.

Art. 23.

Disposizioni transitorie relative al Titolo III

1. I piani provinciali di gestione dei rifiuti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono efficacia fino alla approvazione del nuovo Piano regionale per la gestione dei rifiuti relativamente ai seguenti contenuti:

a) individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

b) organizzazione dei sistemi di raccolta differenziata in relazione alle dimensioni e caratteristiche territoriali di riferimento.

2. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 15 ed al fine di non ritardare la realizzazione di impianti essenziali per evitare l'insorgere di emergenze nella gestione dei servizi e/o di rilievi per il mancato rispetto della normativa europea:

a) gli enti locali provvedono ad assicurare la continuità della gestione della fornitura dei servizi in essere, con le modalità previste dalle vigenti forme di cooperazione, tramite proroga dei rapporti contrattuali in corso o nuovo affidamento, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e statale;

b) le procedure connesse alla realizzazione di interventi per la gestione dei rifiuti urbani vengono portate a conclusione dagli enti che le hanno avviate.

3. Fino alla data di costituzione delle forme associate di cui all'art. 16, nonché del comitato d'ambito, la Provincia mantiene le funzioni di cui alla legge regionale n. 50/2012 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Nelle more della costituzione dei nuovi enti d'ambito la Provincia può operare anche utilizzando la competenza di cui all'art. 3, comma 1, lettera b).

Art. 24.

Disposizioni diverse

1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 113 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta regionale adotta appositi regolamenti in materia di acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in conformità alla legislazione nazionale e regionale vigente.


2. Al termine del comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente periodo: «Detto personale può procedere anche all'accertamento delle rilevate violazioni di obblighi tributari correlati alle attività oggetto di ispezione e controllo.»

Art. 25.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 28 ottobre 2008, n. 39 (Istituzione dell'Autorità d'ambito per l'esercizio delle funzio-



ni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale));

b) l'art. 44 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento della disciplina e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia);

c) l'art. 15, comma 1, della legge regionale 11 maggio 2009, n. 16 (Disposizioni urgenti di adeguamento della normativa regionale).

2. Restano abrogati gli articoli 32 e 33 della legge regionale n. 18/1999.

3. Resta abrogato l'art. 34 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale), nella sua formulazione originaria, mentre resta in vigore il comma 4-bis del medesimo articolo, come inserito dall'art. 15, comma 2, della legge regionale n. 16/2009 e successivamente modificato dall'art. 22, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 40 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2014).

4. Rimangono in vigore le modifiche già inserite nelle relative leggi regionali apportate dall'art. 9 della legge regionale n. 39/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 26.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 25, comma 4, si provvede con gli introiti dei canoni iscritti nel bilancio regionale, come segue:

stato di previsione dell'entrata - U.P.B. 3.1.4. «Altri proventi di parte corrente».

stato di previsione della spesa - U.P.B. 4.211 «Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle risorse idriche».

2. L'attività di cui all'art. 2, comma 4, è svolta senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 27.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 24 febbraio 2014

BURLANDO

(*Omissis*).

14R00165

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
18 marzo 2014, n. 5.

Criteria di concessione dell'indennità integrativa dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) e misure anticrisi.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 14 I/II dell'8 aprile 2014)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale
dell'11 marzo 2014, n. 283;

E M A N A

il seguente regolamento:

Capo I

INDENNITÀ INTEGRATIVA DELL'ASSICURAZIONE SOCIALE
PER L'IMPIEGO (ASpI)

Art. 1.

Ambito d'applicazione

1. Il presente capo disciplina requisiti, durata, termini e modalità di accesso, modalità di erogazione e sospensione dell'indennità integrativa dell'Assicurazione sociale per l'Impiego (ASpI), di seguito denominata indennità integrativa regionale, in attuazione della delega di cui all'art. 6 della legge regionale 27 novembre 1993, n. 19, e successive modifiche.

Art. 2.

Beneficiari

1. L'indennità integrativa regionale è riconosciuta alle persone che hanno i seguenti requisiti:

a) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015 sono state licenziate per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro;


b) alla data del licenziamento sono titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno tre mesi con la medesima azienda;

c) al momento della presentazione della domanda sono residenti e domiciliate in provincia di Bolzano;

d) alla data del licenziamento hanno un'età inferiore ai 50 anni ovvero un'età pari o superiore a 55 anni; tali limiti d'età non sono richiesti per le persone disoccupate che hanno i requisiti per beneficiare del trattamento ordinario di disoccupazione agricola;

e) hanno un'anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato;

f) hanno ottenuto il riconoscimento dello stato di disoccupazione;



g) beneficiano dell'indennità mensile dell'Assicurazione sociale per l'Impiego (ASpI) – di seguito denominata indennità ASpI – o hanno i requisiti per beneficiare del trattamento ordinario di disoccupazione agricola;

h) non beneficiano dell'indennità di mobilità nazionale di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modifiche;

i) hanno sottoscritto il patto di servizio presso il centro per l'impiego di riferimento.

Art. 3.

Ammontare dell'indennità

1. L'indennità integrativa regionale è pari all'importo previsto dall'art. 1, comma 4, della legge regionale 27 novembre 1993, n. 19, e successive modifiche, ed è proporzionata all'orario di lavoro del rapporto di lavoro cessato.

Art. 4.

Decorrenza e durata dell'indennità

1. Alle persone disoccupate che beneficiano dell'indennità ASpI l'indennità integrativa regionale spetta dal giorno successivo alla data di cessazione dell'erogazione dell'indennità ASpI. In particolare l'indennità integrativa regionale è erogata per una durata massima di:

a) quattro mesi, in caso di licenziamento avvenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2014;

b) due mesi, in caso di licenziamento avvenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015.

2. Alle persone disoccupate che hanno i requisiti per beneficiare del trattamento ordinario di disoccupazione agricola l'indennità integrativa regionale spetta dal giorno successivo al licenziamento per una durata massima di quattro mesi in caso di licenziamento avvenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015.

Art. 5.

Modalità di accesso

1. Per percepire l'indennità integrativa regionale le persone beneficiarie dell'indennità ASpI devono presentare domanda all'agenzia per lo sviluppo sociale ed economico, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di cessazione dell'erogazione dell'indennità ASpI.

2. Per percepire l'indennità integrativa regionale le persone beneficiarie del trattamento ordinario di disoccupazione agricola devono presentare domanda all'agenzia per lo sviluppo sociale ed economico, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data del licenziamento.

3. L'erogazione dell'indennità integrativa regionale è subordinata alla presentazione della lettera di licenziamento nella quale sono indicate le motivazioni del licenziamento medesimo.

Art. 6.

Liquidazione dell'indennità

1. La liquidazione dell'indennità integrativa regionale avviene con cadenza mensile nel corso del bimestre successivo a quello al quale si riferisce, ed è calcolata su base giornaliera.

Art. 7.

Sospensione dell'indennità

1. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, anche con rapporto di lavoro intermittente - durante il periodo tutelato da AspI - da cui derivi la sospensione dell'indennità ASpI, la persona beneficiaria mantiene il diritto a presentare domanda di indennità integrativa regionale.

2. In caso di maternità - durante il periodo tutelato da AspI - da cui derivi la sospensione dell'indennità ASpI, la persona beneficiaria mantiene il diritto a presentare domanda di indennità integrativa regionale.

3. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, anche con rapporto di lavoro intermittente - durante il periodo tutelato da indennità integrativa regionale - di durata inferiore o pari a sei mesi, l'indennità integrativa regionale è sospesa e riprende al termine dell'attività lavorativa, anche se la cessazione del rapporto di lavoro è intervenuta per dimissioni, o al termine del periodo di fruizione dell'eventuale indennità statale.

4. In caso di maternità - durante il periodo tutelato da indennità integrativa regionale - di durata inferiore o pari a sei mesi l'indennità integrativa regionale è sospesa e riprende al termine della maternità.

5. La persona beneficiaria decade dal diritto all'indennità integrativa regionale, qualora non provveda a presentare domanda di ammortizzatore sociale statale.


Art. 8.

Decadenza dall'indennità

1. In caso di nuova occupazione, anche con rapporto di lavoro intermittente - durante il periodo tutelato da AspI - da cui derivi la decadenza dal l'ammortizzatore sociale statale, la persona beneficiaria perde il diritto a presentare domanda di indennità integrativa regionale.

2. In caso di nuova occupazione, anche con rapporto di lavoro intermittente o a tempo parziale - durante il periodo tutelato da indennità integrativa regionale - di durata superiore a sei mesi, la persona beneficiaria decade dal diritto all'indennità stessa.

3. La persona beneficiaria decade dal diritto all'indennità integrativa regionale anche qualora si verificano le ulteriori cause di decadenza dallo stato di disoccupazione di cui al decreto del Presidente della Provincia 26 novembre 2012, n. 42.



Capo II
MISURE ANTICRISI

Art. 9.

Ambito di applicazione

1. Il presente capo disciplina requisiti, durata, termini e modalità di accesso, modalità di erogazione e sospensione delle misure anticrisi di cui all'art. 1-bis della legge regionale 27 novembre 1993, n. 19, alle persone disoccupate o sospese dal lavoro, in attuazione della delega di cui all'art. 6 della legge regionale 27 novembre 1993, n. 19, e successive modifiche.

2. Gli interventi di sostegno al reddito di cui al presente capo operano per gli eventi di disoccupazione e di sospensione dal lavoro verificatisi dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015.

Art. 10.

Indennità per coloro che hanno perso il lavoro

1. L'indennità per coloro che hanno perso il lavoro è istituita per assicurare un sostegno al reddito a determinate categorie di disoccupati, non sufficientemente tutelate dal sistema di ammortizzatori sociali statali, che cessano il rapporto di lavoro per ragioni riconducibili alla crisi economica.

Art. 11.

Beneficiari

1. L'indennità di cui all'art. 10 è riconosciuta a coloro che subiscono uno dei seguenti eventi di disoccupazione per ragioni riconducibili alla crisi economica:

- a) mancato rinnovo del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- b) licenziamento per giustificato motivo oggettivo, se la persona non ha ancora maturato i requisiti contributivi previsti dalla normativa statale per percepire l'indennità ASpI oppure l'indennità di mobilità statale;
- c) licenziamento per giustificato motivo oggettivo, se la persona ha maturato i requisiti contributivi previsti dalla normativa statale per percepire l'indennità ASpI, ma non ha i requisiti per beneficiare dell'indennità integrativa regionale di cui al capo I dei presenti criteri;
- d) in caso di contratto di apprendistato, licenziamento per giustificato motivo oggettivo, se l'apprendista non ha ancora maturato i requisiti contributivi previsti dalla normativa statale per beneficiare dell'indennità ASpI;
- e) dimissioni per giusta causa per mancata corresponsione della retribuzione nella misura di almeno tre mensilità.

2. Per gli eventi di disoccupazione di cui al comma 1, lettere a) e c), l'indennità è riconosciuta a coloro che alla data del licenziamento hanno un'età inferiore ai 50 anni ovvero un'età pari o superiore a 55 anni.

Art. 12.

Requisiti

1. Per percepire l'indennità di cui all'art. 10 le persone disoccupate di cui all'art. 11 devono soddisfare i seguenti requisiti:


- a) essere domiciliate e residenti in provincia di Bolzano al momento della presentazione della domanda;
- b) aver cessato la propria attività lavorativa per motivi riconducibili alla crisi economica; l'erogazione dell'indennità è subordinata al rilascio, da parte dell'ultimo datore di lavoro, di una dichiarazione attestante che la risoluzione del contratto o il suo mancato rinnovo è avvenuto a causa della crisi economica; nel caso di dimissioni per giusta causa di cui all'art. 11, comma 1, lettera e), tale circostanza può essere attestata con una dichiarazione della persona interessata;
- c) essere in possesso dello stato di disoccupazione ed aver sottoscritto il relativo patto di servizio durante il periodo di fruizione dell'indennità ed essere inoltre disponibili ad accettare le offerte di lavoro proposte dai servizi competenti secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Provincia 26 novembre 2012, n. 42;
- d) avere un'anzianità lavorativa presso l'ultimo datore di lavoro di almeno 180 giorni immediatamente antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro; per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti dalle agenzie di somministrazione lavoro, il computo dei 180 giorni può realizzarsi anche mediante il cumulo di più rapporti di lavoro attivati nell'arco degli ultimi 12 mesi antecedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 13.

Esclusioni

1. Sono esclusi dall'indennità di cui all'art. 10 i seguenti soggetti:

- a) le persone disoccupate provenienti da rapporti di lavoro domestico;
- b) le persone disoccupate provenienti da rapporti di lavoro stagionali nei settori turistico e agricolo;
- c) le persone disoccupate provenienti da rapporti di lavoro costituiti in occasione di un'intensificazione ricorrente dell'attività produttiva;
- d) le persone titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia;
- e) le persone disoccupate provenienti da rapporti di lavoro costituiti per sostituire lavoratrici e lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- f) le lavoratrici e i lavoratori autonomi e titolari di partita IVA;
- g) le lavoratrici e i lavoratori che si sono dimessi per cause diverse da quelle indicate all'art. 11, comma 1, lettera e);



h) le lavoratrici e i lavoratori titolari di un contratto a progetto o di collaborazione.

Art. 14.

Ammontare dell'indennità

1. L'indennità di cui all'art. 10 è pari a quella prevista all'art. 3.

Art. 15.

Decorrenza e durata dell'indennità

1. A coloro che percepiscono l'indennità AspI l'indennità di cui all'art. 10 spetta a partire dal giorno successivo alla data di cessazione dell'erogazione dell'indennità AspI ed è erogata per una durata massima di:

a) quattro mesi, in caso di licenziamento avvenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2014;

b) due mesi, in caso di licenziamento avvenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015.

2. A coloro che non percepiscono l'indennità AspI l'indennità di cui all'art. 10 spetta dal giorno successivo al licenziamento ed è erogata per una durata massima di quattro mesi in caso di licenziamento avvenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015.

Art. 16.

Modalità di accesso

1. Per percepire l'indennità di cui all'art. 10 le persone beneficiarie dell'indennità AspI devono presentare domanda all'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di cessazione dell'erogazione dell'ammortizzatore sociale statale.

2. Per percepire l'indennità di cui all'art. 10 coloro che non beneficiano dell'indennità AspI devono presentare domanda all'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data del licenziamento.

Art. 17.

Liquidazione dell'indennità

1. La liquidazione dell'indennità di cui all'art. 10 avviene con cadenza mensile nel corso del bimestre successivo a quello al quale si riferisce, ed è calcolata su base giornaliera.

Art. 18.

Sospensione e decadenza dall'indennità

1. Per la sospensione e la decadenza dall'indennità di cui all'art. 10 si applica quanto disposto all'art. 7, commi 1, 2, 3 e 4, e all'art. 8.

Art. 19.

Indennità a favore di coloro che sono sospesi dal lavoro

1. L'indennità a favore di coloro che sono sospesi dal lavoro è istituita per favorire l'integrazione del reddito dei lavoratori e delle lavoratrici sospesi dal lavoro mediante l'erogazione di un sussidio aggiuntivo a quello assegnato dallo Stato per i periodi di sospensione.

Art. 20.

Beneficiari

1. L'indennità di cui all'art. 19 spetta a lavoratori e lavoratrici in cassa integrazione guadagni per crisi economica che rientrano nel primo scaglione di reddito per l'indennità di cassa integrazione e che sono stati sospesi:

a) per un periodo pari o superiore a 320 ore lavorative nel semestre antecedente la domanda;

oppure:

b) per un periodo pari o superiore a 480 ore lavorative nei due semestri antecedenti la domanda.

Art. 21.

Requisiti

1. Il luogo di lavoro delle persone che richiedono l'indennità di cui all'art. 19 deve essere in provincia di Bolzano.

Art. 22.

Ammontare e durata dell'indennità

1. L'indennità di cui all'art. 19 è pari a 1,00 euro per ogni ora non lavorata ed è corrisposta per un massimo di 1.056 ore di cassa integrazione.

2. L'indennità è proporzionata all'orario di lavoro del rapporto di lavoro cessato.

Art. 23.

Modalità di accesso

1. Per percepire l'indennità di cui all'art. 19, le persone aventi diritto devono presentare domanda all'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico entro le seguenti scadenze, riferite ai sotto elencati periodi di sospensione:


a) dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013 – entro e non oltre il 30 giugno 2014;

b) dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2013 – entro e non oltre il 30 giugno 2014;

c) dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno 2014 – entro e non oltre il 30 settembre 2014;

d) dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014 – entro e non oltre il 31 marzo 2015;

e) dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2015 – entro e non oltre il 30 settembre 2015;



f) dal 1° luglio 2015 al 31 dicembre 2015 – entro e non oltre il 31 marzo 2016.

2. Alla domanda va allegata la dichiarazione nella quale il datore di lavoro, per i periodi sopraindicati, dichiara il numero delle ore in cui la persona è stata collocata effettivamente in cassa integrazione guadagni.

Art. 24.

Liquidazione dell'indennità

1. La liquidazione dell'indennità avviene in un'unica soluzione successivamente al termine del semestre di riferimento.

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 25.

Domande presentate tramite patronati

1. Le domande possono essere inoltrate all'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico anche tramite i patronati, purché nel rispetto dei termini perentori indicati nei presenti criteri.

2. Qualora le domande siano presentate tramite patronato sulla base di apposita delega ai sensi delle disposizioni vigenti, le comunicazioni dell'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico sono portate a conoscenza anche dell'ente di patronato. La delega non può essere conferita a più patronati. Qualora nel corso dell'istruzione della pratica sia conferita delega ad un altro patronato, le comunicazioni sono inviate all'ultimo patronato delegato, sempre che la persona assistita abbia revocato la delega precedente dandone comunicazione all'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico.

Art. 26.

Domande incomplete

1. Le domande incomplete devono essere regolarizzate entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta dell'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico. Trascorso inutilmente tale termine, le domande sono archiviate.

Art. 27.

Non cumulabilità

1. Le indennità di cui ai capi I e II non sono cumulabili tra loro.

Art. 28.

Tassazione

1. Le indennità previste di cui ai capi I e II sono da considerarsi importi lordi e sono assoggettate a tassazio-

ne alla fonte. L'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico rilascia ai beneficiari la relativa documentazione fiscale (CUD).

Art. 29.

Recupero di indebiti

1. Le somme superiori all'importo dovuto eventualmente percepite dai beneficiari sono recuperate, ove possibile, mediante corrispondente riduzione delle mensilità da erogarsi successivamente all'accertamento dell'indebito, secondo le disposizioni vigenti in materia di compensazione.

2. Se la compensazione di cui al comma 1 non è possibile, la restituzione può avvenire, senza maggiorazioni per interessi, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta dell'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico.

3. In caso di dichiarazioni non veritiere della persona richiedente, questa è tenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite e al pagamento degli interessi legali, che decorrono dalla data di incasso delle prestazioni non spettanti.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE


Art. 30.

Disposizioni transitorie sull'indennità integrativa regionale

1. Le persone licenziate fino alla data del 31 dicembre 2012, anche nel caso in cui non fosse possibile l'inserimento in lista di mobilità per la mancata proroga per l'anno 2013 dell'art. 4 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, come convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, beneficiano dell'indennità di mobilità regionale secondo le disposizioni previgenti all'entrata in vigore della legge regionale 18 marzo 2013, n. 2.

2. Per le persone disoccupate alla data del 31 dicembre 2012 si applica quanto segue: se, a partire dal 1° gennaio 2013, la persona si rioccupa con un rapporto di lavoro che porti alla decadenza dall'indennità di disoccupazione ordinaria e comunque per un periodo di durata superiore a sei mesi, le è riconosciuta l'indennità integrativa regionale, tenuto conto che il cumulo tra il periodo di indennità di mobilità regionale già fruita, quello dell'eventuale indennità ASpl ed il nuovo periodo di indennità concesso non può comunque superare la durata complessiva di 16 mesi, con i limiti di cui all'art. 4.

3. Per le persone iscritte nella lista di mobilità prevista dall'art. 4 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148,



come convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e sospese dalla stessa alla data del 31 dicembre 2012 si applica quanto segue:

a) indipendentemente dalla durata del rapporto che ha portato alla sospensione, è riconosciuta l'indennità integrativa regionale, tenuto conto che il cumulo tra il periodo di indennità di mobilità regionale già fruita, quello dell'eventuale indennità ASpI ed il nuovo periodo di indennità concesso non può comunque superare la durata complessiva di 16 mesi, con i limiti di cui all'art. 4;

b) nel caso in cui alla data del 31 dicembre 2012 il lavoratore/la lavoratrice non abbia maturato il requisito minimo dei 90 giorni di disoccupazione richiesti per accedere all'indennità di mobilità regionale secondo la previgente disciplina, è riconosciuta esclusivamente l'indennità integrativa regionale;

c) nel caso in cui la sospensione derivi da maternità, al termine dell'eventuale indennità di disoccupazione ordinaria spettante è liquidata l'indennità integrativa regionale fino ad un periodo massimo di 4 mesi, tenuto conto che il cumulo tra il periodo di indennità di mobilità regionale già fruita ed il nuovo periodo di indennità di mobilità concesso non può comunque superare la durata complessiva di 16 mesi.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 l'indennità integrativa regionale:

a) è concessa anche se il rapporto di lavoro che ha portato alla sospensione è cessato anticipatamente per dimissioni del lavoratore/della lavoratrice;

b) non è concessa se il lavoratore/la lavoratrice non ha provveduto a presentare domanda di ammortizzatore sociale all'INPS.

5. In caso di concessione, l'indennità integrativa regionale decorre dal giorno successivo al termine del periodo di fruizione dell'ammortizzatore sociale statale, se spettante o, in caso contrario, dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In caso di successiva rioccupazione del lavoratore/della lavoratrice si applicano le disposizioni previste dai presenti criteri.

Art. 31.

Disposizione transitoria comune

1. Per gli eventi che hanno determinato la perdita del lavoro nel periodo dal 1° gennaio 2013 alla data di entrata in vigore dei presenti criteri, le domande per le indennità di cui agli articoli 1 e 10 possono essere presentate entro e non oltre il 30 giugno 2014.

2. Le relative liquidazioni sono effettuate in un'unica soluzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 18 marzo 2014

KOMPATSCHER

14R00174

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
18 marzo 2014, n. 6.

Modifica del regolamento sulle procedure amministrative relative alle funzioni delegate in materia di previdenza integrativa regionale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 14 dell'8 aprile 2014)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale dell'11 marzo 2014, n. 283;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Abrogazione


1. Il Capo V del decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 dicembre 2000, n. 48, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 18 marzo 2014

KOMPATSCHER

14R00175



**REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

LEGGE REGIONALE 9 aprile 2014, n. 6.

Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia al suppl. ord. n. 8 del 10 aprile 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI

Art. 1.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 10/2006

1. All'art. 4 della legge regionale 20 giugno 2006, n. 10 (Istituzione degli ecomusei del Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «Il comitato resta in carica tre anni e comunque fino alla nomina del nuovo comitato»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il comitato è composto:

a) dall'Assessore regionale alla cultura, o un suo delegato, che lo presiede;

b) dal direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia), o un suo delegato; nelle more della sua nomina, le relative funzioni sono esercitate dal direttore del Servizio competente in materia di beni culturali, o un suo delegato;

c) dal direttore del Servizio competente in materia di tutela del paesaggio, o un suo delegato;

d) da due rappresentanti, uno titolare e uno supplente, designati dall'Università degli studi di Trieste, e da due rappresentanti, uno titolare e uno supplente, designati dall'Università degli studi di Udine;

e) da due rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali;

f) da due esperti in materia di Ecomusei;

g) da tre esperti rispettivamente in materia di storia, cultura e antropologia culturale, geografia e paesaggio».

Art. 2.

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 10/2008

1. Dopo la lettera j) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia), è aggiunta la seguente: «j-bis) promuove le attività di conoscenza e valorizzazione dei siti UNESCO del Friuli-Venezia Giulia, coordinando gli interventi degli enti proprietari dei beni o a diverso titolo competenti in materia».

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale n. 11/2013

1. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) le parole «con lo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «con il medesimo, o da un suo delegato»;

b) alla lettera f) le parole «con il Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «con il medesimo, o da un suo delegato»;

c) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) da due rappresentanti, uno titolare e uno supplente, designati dall'Università degli studi di Trieste, e da due rappresentanti, uno titolare e uno supplente, designati dall'Università degli studi di Udine»;


d) alla lettera i) le parole «o suo delegato, previo accordo con lo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «, previo accordo con il medesimo, o da un suo delegato»;

e) la lettera j) è sostituita dalla seguente: «j) da due rappresentanti, uno titolare e uno supplente, designati dall'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia)».

2. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 11/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) la realizzazione di percorsi tematici sui luoghi della Prima guerra mondiale, comprendente il restauro, il ripristino o la realizzazione di sentieri o altre vie di comunicazione, nonché di punti di accesso, informazione, sosta e ristoro, segnaletica e tabelle, inclusi interventi di conservazione dei beni immobili di cui all'art. 2 che insistono sui percorsi, a favore degli enti proprietari, anche associati, delle relative aree»;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) il recupero della memoria storica e la ricostruzione di vicende storiche relative alla Prima guerra mondiale, alle sorti dei militari e delle popolazioni nei territori della regione coinvolti nel periodo 1914-1920, attraverso studi e ricerche storiche di base, nonché eventuali iniziative connesse, quali attività editoriali, seminari, conferenze e convegni, realizzate da enti pubblici, università, istituti di ricerca e



associazioni, anche in collaborazione con istituti scientifici e museali di altri Paesi coinvolti nel Primo conflitto mondiale»;

c) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) la realizzazione, da parte di enti pubblici ed enti privati senza fini di lucro, ivi comprese società cooperative, di eventi e manifestazioni aperti al pubblico, anche transnazionali, aventi carattere espositivo, musicale, teatrale e di spettacolo o divulgativo, attinenti ai fatti della Prima guerra mondiale e finalizzati al rafforzamento di una cultura della pace, della convivenza e alla costruzione di una nuova cittadinanza europea»;

d) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) la gestione e la valorizzazione, con iniziative anche di carattere transfrontaliero attuate da soggetti pubblici o privati, dei percorsi e delle relative strutture di cui alla lettera a), nonché di parchi tematici e altre strutture espositive connesse alla Prima guerra mondiale, come musei, mostre permanenti, collezioni pubbliche o private, inclusa la realizzazione di prodotti multimediali, percorsi virtuali e sistemi di trasporto nei luoghi non accessibili con mezzi ordinari».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 11/2013 è inserito il seguente: «2-bis. Gli eventi e le manifestazioni di cui al comma 1, lettera e), se aventi carattere transnazionale, possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale per un periodo non superiore a metà della loro durata e le spese sostenute al di fuori del territorio regionale non possono superare il 50 per cento del contributo concesso; i progetti di cui al comma 1, lettera g), possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale per un periodo non superiore a un terzo della loro durata e le spese sostenute al di fuori del territorio regionale non possono superare il 20 per cento del contributo concesso».

4. L'art. 9 della legge regionale n. 11/2013 è abrogato.

5. Il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 11/2013 è sostituito dal seguente: «3. I contributi previsti dai regolamenti di cui ai commi 1 e 2 e dai bandi di cui all'art. 5, comma 5, sono cumulabili con altre contribuzioni, incluse quelle dell'Amministrazione regionale, per la medesima iniziativa».

6. Dopo il comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 11/2013 è aggiunto il seguente: «3-bis. Ai contributi previsti dai regolamenti di cui ai commi 1 e 2 e dai bandi di cui all'art. 5, comma 5, non si applica il divieto generale di contribuzione di cui all'art. 31 della legge regionale n. 7/2000, limitatamente ai rapporti giuridici instaurati tra società, persone giuridiche, amministratori e soci».

Art. 4.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 32/2002

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 32 (Istituzione dell'Azienda speciale Villa Manin), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea, dopo le parole «collaborazione di un Comitato di indirizzo scientifico,» sono inserite le seguenti: «nominato dallo stesso Consiglio di amministrazione e»;

b) alla lettera b) le parole «con il Ministero medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «con il medesimo, o un suo delegato»;

c) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) il direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia), o un suo delegato; nelle more della sua nomina, le relative funzioni sono esercitate dal direttore del Servizio competente in materia di beni culturali, o un suo delegato»;

d) alla fine della lettera f), dopo la parola «cultura», sono aggiunte le seguenti: «o un suo delegato».

Art. 5.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 25/2006

1. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) il direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia), o un suo delegato; nelle more della sua nomina, le relative funzioni sono esercitate dal direttore del Servizio competente in materia di biblioteche, o un suo delegato»;

b) alla lettera e) le parole «con il Ministero competente» sono sostituite dalle seguenti: «con il medesimo, o un suo delegato»;

c) la lettera l) è sostituita dalla seguente: «l) due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali»;

d) la lettera m) è abrogata.

Art. 6.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 18/2011

1. All'art. 11 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 224 le parole «, da realizzarsi nell'anno 2013» sono soppresse;

b) al comma 225 le parole «sino al 28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 28 febbraio 2015».

Art. 7.

Abrogazione all'art. 5 della legge regionale n. 5/2013

1. I commi da 46 a 50 dell'art. 5 (Norme urgenti in materia di attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie) della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5, sono abrogati.



Art. 8.

Modifica all'art. 19 della legge regionale n. 18/2013

1. Al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 11 novembre 2013, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà), le parole «all'art. 9» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 5, comma 1, lettera e),» e dopo le parole «nel corso del 2014» sono aggiunte le seguenti: «e del 2015».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ CULTURALI

Art. 9.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 23/2013

1. All'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera l) del comma 35 le parole «il Triduo musicale» sono sostituite dalle seguenti: «Ad vespas - Triduo musicale»;

b) al comma 67 la parola «ammessa» è sostituita dalla seguente: «ammissibile» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora previsto nell'avviso pubblico o negli avvisi pubblici, anche limitatamente a una o alcune delle fattispecie di cui alle lettere da a) a g) del comma 64, possono essere ammesse a rendicontazione anche spese sostenute fra l'inizio dell'anno e la presentazione della domanda e relative all'acquisizione di beni, prestazioni e servizi richiesti o forniti nel medesimo periodo»;

c) dopo il comma 74 è inserito il seguente:

«74-bis. Con riferimento agli incentivi di cui ai commi da 6 a 68, da 90 a 93, da 132 a 134 e da 137 a 140, e con riferimento al contributo previsto dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 21 luglio 1978, n. 79 (Contributi all'Università popolare di Trieste), e dall'art. 179, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994):

a) sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda;

b) le iniziative destinatarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale»;

d) al comma 75 le parole «non riconducibili nell'ambito della programmazione ordinaria degli enti locali e degli organismi culturali operanti nel territorio regionale» sono sostituite dalle seguenti: «eccezionali e imprevedibili»;

e) al comma 76 le parole «, costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda,» sono soppresse;

f) il comma 77 è sostituito dal seguente: «77. Con regolamento regionale sono stabilite le modalità di individuazione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo,

la percentuale, fino a un massimo del 10 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione, le modalità di presentazione della domanda, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, le modalità di erogazione dell'incentivo e sono fissati i termini del procedimento»;

g) i commi 78, 79, 80, 81, 82 e 83 sono abrogati;

h) al comma 136 le parole «termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2014»;

i) al comma 138 le parole «e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente» sono soppresse.

2. Le domande dell'incentivo di cui all'art. 6, comma 75, della legge regionale n. 23/2013, come modificato dal comma 1, lettera d), presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono archiviate.

3. Il regolamento di cui all'art. 6, comma 77, della legge regionale n. 23/2013, come sostituito dal comma 1, lettera f), è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Interpretazione autentica dell'art. 6 della legge regionale n. 23/2013

1. In via di interpretazione autentica del comma 130 dell'art. 6 della legge regionale n. 23/2013, per «eventi correlati agli obiettivi dei soggetti operanti in campo culturale» non si intendono gli interventi mirati di rilevanza socioculturale di cui al comma 39 dell'art. 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), e le iniziative di cui all'art. 21 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali).

Art. 11.


Proroga dei termini per interventi mirati di rilevanza culturale

1. Il termine di rendicontazione delle spese sostenute con i contributi concessi per gli interventi mirati di rilevanza socioculturale di cui al comma 39 dell'art. 6 della legge regionale n. 22/2010 nell'anno 2013 è prorogato, fatta salva precedente previsione più favorevole, fino al termine perentorio del 30 giugno 2014. La documentazione giustificativa delle spese di cui al presente comma può essere emessa anche nell'anno 2014, purché in data non successiva al termine di cui al presente comma.

Art. 12.

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 21/2006

1. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audio-



visive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli-Venezia Giulia), è sostituito dal seguente: «3. Per il sostegno alle manifestazioni di cui al comma 1, organizzate da enti senza fine di lucro, operanti nella regione da almeno tre anni, l'Amministrazione regionale interviene con appositi finanziamenti, di entità commisurata alle dimensioni, alla durata e alla rilevanza culturale ed economica delle iniziative stesse».

2. In relazione al disposto di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 21/2006, come sostituito dal comma 1, all'unità di bilancio 5.2.1.5046, nella denominazione del capitolo 5426 della spesa, le parole «per il sostegno dell'attività istituzionale» sono soppresse.

Art. 13.

Modalità di erogazione del contributo alla Fondazione teatro lirico Giuseppe Verdi

1. L'incentivo di cui all'art. 8, comma 2, della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), a favore della Fondazione teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento entro novanta giorni dalla presentazione della domanda. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.

Art. 14.

Modifica all'art. 6 della legge regionale n. 11/2011

1. Al comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), le parole «artistico e sportivo a favore dei giovani» sono sostituite dalle seguenti: «dello sport e della solidarietà».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LINGUE MINORITARIE

Art. 15.

Modifica all'art. 13 della legge regionale n. 24/2009

1. Al numero 3-bis della lettera b) del comma 16 dell'art. 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), dopo le parole «legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia)» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di quelli instaurati, a valere su trasferimenti regionali, dall'organismo di cui all'art. 6, comma 66, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), per le finalità ivi previste e per quelle stabilite dall'art. 28, commi 1 e 2, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)».

Art. 16.

Sportello linguistico regionale per la lingua friulana

1. Al fine di rendere effettivo l'esercizio del diritto di usare la lingua friulana nei rapporti con la Regione e i suoi enti strumentali, secondo le finalità di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e all'art. 6 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), la Regione individua nell'ARLeF - Agenzie regionali per le lingue furlane l'organismo competente all'attivazione e alla gestione dello «Sportello linguistico regionale per la lingua friulana».

2. In attuazione di quanto previsto dall'art. 34, comma 2, della legge regionale n. 29/2007, con legge finanziaria regionale è stabilito l'ammontare dello stanziamento annuo a favore dell'ARLeF per le finalità di cui al comma 1, a far carico sui fondi di cui all'art. 15, comma 1, della legge n. 482/1999.

Art. 17.

Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale n. 26/2007

1. L'art. 18 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena). —

1. In attuazione dell'art. 16 della legge n. 38/2001, è istituito nel bilancio regionale il Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, cui affluiscono i contributi annui assegnati dallo Stato per le finalità di cui all'art. 16, comma 1, della legge n. 38/2001.

2. A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziate le attività e le iniziative promosse e svolte dagli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena che la Regione riconosce di preminente rilevanza e interesse per la minoranza stessa.

3. Come enti che realizzano in modo stabile e continuativo iniziative informative ed editoriali in lingua slovena di preminente interesse per la minoranza linguistica slovena la Regione riconosce i seguenti enti:

a) Società PR.A.E. - Promozione attività editoriale S.r.l. di Trieste;

b) Società cooperativa a r.l. Goriška Mohorjeva di Gorizia;


c) Società cooperativa a r.l. Novi Matajur di Cividale del Friuli (Udine);

d) Società cooperativa a r.l. Mladika di Trieste;

e) Società cooperativa a r.l. Most di Cividale del Friuli (Udine);

f) Editoriale Stampa Triestina S.r.l. di Trieste.

4. Come enti e organizzazioni che realizzano direttamente una attività di produzione o di prestazione di servizi di rilevanza primaria per la minoranza linguistica slovena nei settori della cultura umanistica, letteraria e



scientifico, nelle discipline delle arti figurative, della musica, del teatro, del cinema e dello spettacolo, nel campo degli studi e delle ricerche scientifiche e umanistiche, la Regione riconosce i seguenti enti:

- a) Istituto sloveno di ricerche - Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) di Trieste;
- b) Teatro stabile sloveno - Slovensko stalno gledališče (SSG) di Trieste;
- c) Biblioteca nazionale slovena e degli studi - Narodna in študijska knjižnica (NŠK) - di Trieste;
- d) Centro musicale sloveno "Glasbena matica" di Trieste;
- e) Centro sloveno di educazione musicale - Slovenski center za glasbeno vzgojo "Emil Komel" di Gorizia;
- f) Associazione Združenje Kinoateljje di Gorizia;
- g) Inštitut za slovensko kulturo - Istituto per la cultura slovena.

5. Come organismi a carattere associativo o federativo che svolgono in modo rilevante attività di promozione, sostegno e aggregazione, su una più ampia dimensione territoriale, almeno provinciale, di circoli e associazioni della minoranza linguistica slovena operanti nei settori delle attività culturali, artistiche, ricreative e sportive, la Regione riconosce i seguenti enti:

- a) Unione dei circoli culturali sloveni - Zveza slovenskih kulturnih društev (ZSKD) di Gorizia;
- b) Centro culturale sloveno - Slovenska prosveta di Trieste;
- c) Unione culturale cattolica slovena - Zveza slovenske katoliške prosvete (ZSKP) di Gorizia;
- d) Unione delle associazioni sportive slovene in Italia - Združenje slovenskih športnih društev v Italiji (ZSSDI) di Trieste.

6. Come enti e organizzazioni che curano la gestione di centri polivalenti di produzione e offerta culturale prevalentemente in lingua slovena oppure di centri di accoglienza e di attività di educazione e formazione dei minori di lingua slovena, la Regione riconosce i seguenti enti:

- a) Associazione "Kulturni dom Gorica" di Gorizia;
- b) Associazione culturale "Kulturni center Lojze Bratuz" di Gorizia;
- c) Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom «Srečko Kosovel» di Trieste;
- d) Associazione Casa dello studente sloveno - Združenje slovenski dijaški dom "Simon Gregorcic" di Gorizia.

7. La Regione sostiene l'attività degli enti primari indicati ai commi 3, 4, 5 e 6. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di tutela della minoranza linguistica slovena, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato a carico del Fondo di cui al comma 1. Le percentuali di cui al presente comma sono indicate in apposita tabella allegata alla legge finanziaria.

8. Per gli organismi a carattere associativo o federativo di cui al comma 5, nell'ambito della percentuale complessiva spettante a ciascuno di essi, è espressamente indicata la quota destinata al sostegno dei programmi di attività

degli enti e organizzazioni minori della minoranza linguistica slovena, aderenti ai medesimi organismi a carattere associativo o federativo, che operano nei settori delle attività culturali, artistiche, ricreative e sportive. Gli enti e le organizzazioni minori della minoranza slovena che beneficiano del suddetto sostegno dei propri programmi di attività, devono essere iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'art. 5.

9. Una percentuale dell'importo stanziato a carico del Fondo di cui al comma 1 è destinata a sostenere gli enti e le organizzazioni minori della minoranza slovena, iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'art. 5, che organizzano in maniera prevalente attività e servizi educativi, quali il funzionamento di doposcuola e centri estivi in lingua slovena, e promuovono lo sviluppo degli scambi culturali e delle attività giovanili anche transfrontaliere. La percentuale di cui al presente comma è parimenti indicata in apposita tabella allegata alla legge finanziaria.

10. La percentuale residua dell'importo stanziato a carico del Fondo di cui al comma 1 è destinata al sostegno di iniziative di particolare rilevanza finalizzate alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena, realizzate da enti e organizzazioni della minoranza slovena iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all'art. 5 anche in collaborazione tra loro.

11. Prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale del disegno di legge sulla legge finanziaria regionale, sulla proposta di suddivisione delle percentuali spettanti agli enti e alle categorie sopra individuate, viene sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 8. Sulla medesima proposta, la Commissione competente del Consiglio regionale dispone l'audizione dei componenti la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena.

12. Con regolamento regionale sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dei contributi concessi a valere sul Fondo di cui al comma 1, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento».

2. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 18, comma 12, della legge regionale n. 26/2007, come sostituito dal comma 1, per i procedimenti relativi al riparto per l'esercizio 2014 del Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena continuano a trovare applicazione l'art. 18 della legge regionale n. 26/2007 nel testo vigente prima della sostituzione, operata dal comma 1, e i regolamenti regionali emanati con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2005, n. 0253/Pres. e con decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2005, n. 0340/Pres.

3. Per l'esercizio 2014 il termine per la presentazione delle domande per l'accesso agli interventi di cui all'art. 18, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 26/2007 nel testo vigente prima della sostituzione, operata dal comma 1, è prorogato sino alla data del 30 settembre. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottar-



si entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 8 della legge regionale n. 26/2007, sono stabiliti i criteri per la formazione del programma di interventi finalizzati alla valorizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale della minoranza slovena. Sono fatte salve le domande presentate entro la data del 31 gennaio 2014. È data facoltà a quanti hanno già presentato la domanda di contributo per la categoria di interventi di cui all'art. 18, comma 2, lettera *d*), della legge regionale n. 26/2007 nel testo vigente prima della sostituzione, operata dal comma 1, nei termini previsti dal comma 6 del medesimo articolo, di integrare la domanda in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT

Art. 18.

Interpretazione autentica degli articoli 11 e 18 della legge regionale n. 8/2003

1. In via di interpretazione autentica del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), per «enti» e «associazioni sportive» si intendono anche i Comitati e le delegazioni delle Federazioni sportive nazionali, del Comitato nazionale olimpico e degli enti di promozione sportiva, che hanno sede operativa nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. In via di interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 8/2003 per «associazioni sportive che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie, l'organizzazione di attività e manifestazioni a favore di persone con disabilità e che operano in modo continuativo in tale ambito,» si intendono anche i comitati e le delegazioni delle Federazioni sportive nazionali che curano e organizzano l'attività di base e agonistica per gli atleti disabili e delle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato italiano paralimpico (CIP) quali Discipline sportive paralimpiche, che hanno sede operativa nella Regione-Friuli Venezia Giulia.

Art. 19.

Modifica all'art. 23 della legge regionale n. 18/2013

1. Al comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 11 novembre 2013, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà), le parole «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».

Art. 20.

Abrogazioni in materia di sport

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) articoli 25, 26, 27 e 28 della legge regionale n. 8/2003;

b) commi 9, 10 e 11 dell'art. 6 della legge regionale n. 22/2010;

c) comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), modificativo del comma 10 dell'art. 6 della legge regionale n. 22/2010.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOLIDARIETÀ

Art. 21.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 11/2007

1. All'art. 4 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 11 (Promozione e sviluppo del servizio civile nel territorio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *b*) del comma 2 le parole «del servizio» sono sostituite dalle seguenti: «dei percorsi operativi e nella formulazione delle attività»;

b) alla lettera *a*) del comma 3 dopo le parole «competente in materia di servizio civile», sono aggiunte le seguenti: «o suo delegato»;

c) alla lettera *b*) del comma 3 dopo le parole «competente in materia di servizio civile», sono aggiunte le seguenti: «o suo delegato»;

d) la lettera *c*) del comma 3 è sostituita dalla seguente: «*c*) da due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali, di cui uno scelto tra i comuni iscritti all'albo del servizio civile»;

e) la lettera *d*) del comma 3 è abrogata;

f) la lettera *e*) del comma 3 è sostituita dalla seguente: «*e*) da un rappresentante per ogni provincia degli enti di servizio civile operanti in regione iscritti alla lettera *a*) dell'albo regionale, tenendo conto prioritariamente del numero di progetti presentati negli ultimi due anni e del numero di sedi accreditate»;


g) la lettera *f*) del comma 3 è sostituita dalla seguente: «*f*) dal rappresentante regionale dei giovani volontari eletto dai delegati regionali per la composizione della Consulta nazionale per il servizio civile di cui all'art. 3 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione)»;

h) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «*5-bis*. Ai componenti della Consulta spetta il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, nella misura spettante ai dipendenti regionali».

Art. 22.

Partecipazione a progetti del Fondo europeo per i rifugiati

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a partecipare con proprie risorse ai progetti finanziati dal Fondo europeo per i rifugiati (FER) per il periodo 2008-2013, istituito con decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, nella misura massima stabilita a titolo di cofinanziamento regionale dai rispettivi piani finanziari.



Capo VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 23.

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'art. 5, comma 1, lettera *a*), della legge regionale n. 11/2013, come sostituita dall'art. 3, comma 2, lettera *a*), è autorizzata la spesa complessiva di 800.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2014, di 250.000 euro per l'anno 2015 e di 350.000 euro per l'anno 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 5939 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione «Contributi per la realizzazione di percorsi tematici sui luoghi della Prima guerra mondiale, comprendente il restauro, il ripristino o la realizzazione di sentieri o altre vie di comunicazione, punti di accesso, informazione, sosta e ristoro, segnaletica e tabelle, inclusi interventi di conservazione dei beni immobili».

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede come segue:

a) mediante storno per complessivi 200.000 euro, suddivisi in ragione di 50.000 euro per l'anno 2015 e di 150.000 euro per l'anno 2016, dall'unità di bilancio 5.3.1.5053 e dal capitolo 5993 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014;

b) mediante storno per complessivi 600.000 euro, suddivisi in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, dall'unità di bilancio 5.3.2.5053 e dal capitolo 5985 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

3. Per le finalità previste dalla legge regionale 27 luglio 1982, n. 47, è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1161 e del capitolo 740 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, la cui denominazione è sostituita dalla seguente: «Spese per l'organizzazione di attività promozionali all'estero nelle materie di competenza regionale promosse sul territorio regionale, nazionale ed estero anche relative al centenario della Prima guerra mondiale».

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5998 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

5. In relazione al disposto di cui all'art. 5, comma 1, lettera *g*), della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11, all'unità di bilancio 5.3.1.5053 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, la denominazione del capitolo 5999 è sostituita dalla seguente: «Contributi per la realizzazione di progetti educativi e didattici a favore degli alunni delle scuole».

6. In relazione al disposto di cui all'art. 5, comma 1, lettera *g bis*), della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11, all'unità di bilancio 5.3.1.5053 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, la denominazione del capitolo 6291 è sostituita dalla seguente: «Contributi per la produzione di progetti e materiali di divulgazione destinati al pubblico».

7. Per le finalità previste dall'art. 19, comma 1, della legge regionale 11 novembre 2013, n. 18, come modificato dall'art. 8, comma 1, è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 5954 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 5997 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

9. In relazione al disposto di cui all'art. 6, comma 75, della legge regionale n. 23/2013, come modificato dall'art. 9, comma 1, lettera *d*), all'unità di bilancio 5.2.1.5051 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, nella denominazione del capitolo 6292 le parole «non riconducibili nell'ambito della programmazione ordinaria degli enti locali e degli organismi culturali operanti nel territorio regionale» sono sostituite dalle seguenti: «eccezionali e imprevedibili».

10. In relazione al disposto di cui all'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 11/2011, come modificato dall'art. 14, comma 1, all'unità di bilancio 5.1.1.1087 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, nella denominazione del capitolo 1005 le parole «politiche giovanili» sono sostituite dalle seguenti: «cultura, sport e solidarietà».


11. Per le finalità derivanti dal disposto di cui all'art. 22, comma 1, è autorizzata la spesa di 37.326,50 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.6.1.1149 e del capitolo 4215 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione «Interventi nell'ambito dei progetti finanziati dal Fondo europeo per i rifugiati (FER) per il periodo 2008-2013 - cofinanziamento regionale».

12. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 11 si provvede mediante storno di 26.000 euro a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9805 e di 11.326,50 euro a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 6292 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

Art. 24.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 9 aprile 2014

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

14R00178

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 marzo 2014, n. 13/R.

Regolamento di attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000) relativo all'utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 7 marzo 2014)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(*Omissis*).

Art. 1.

Norme tecniche e procedure per l'effettuazione del censimento dei terreni abbandonati o incolti (articolo 5, comma 8, lettera a), b), c) d) e j) l.r. 80/2012)

1. Ai fini dell'individuazione dei terreni abbandonati o incolti, per uso produttivo si intende la coltivazione agraria e il pascolamento zootecnico nel territorio rurale così come definito dalla legge regionale in materia di governo del territorio.

2. Non costituiscono terreni abbandonati o incolti:

a) le superfici definite bosco o aree assimilate a bosco dalla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);

b) i terreni la cui messa a coltura agraria pregiudichi la stabilità del suolo o la regimazione delle acque o comprometta la conservazione dell'ambiente;

c) le dipendenze e pertinenze di case effettivamente adibite ad abitazione rurale o civile;

d) le cave;

e) i beni civici;

f) i terreni necessari per attività industriali, commerciali, turistiche e ricreative, i terreni adibiti a specifiche destinazioni economicamente rilevanti e le aree considerate fabbricabili o destinate a servizi di pubblica utilità negli strumenti della pianificazione territoriale e negli atti di governo del territorio di cui alla legge regionale in materia di governo del territorio;

g) i terreni oggetto di aiuti e/o premi nei tre anni solari precedenti.

3. Per eseguire il censimento dei terreni abbandonati o incolti i comuni possono:

a) avvalersi del sistema informativo di ARTEA che fornisce ad ogni comune un elenco delle particelle che non rientrano nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), con i seguenti dati:

1) informazioni sulla conduzione della particella e sulla presenza di eventuali aiuti, premi, certificazioni per tutte le annualità di cui si ha disponibilità di informazioni;

2) informazioni georeferenziate presenti nel sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART);

b) avvalersi di altre banche dati o documentazioni in loro possesso;


c) eseguire eventuali sopralluoghi per constatare la sussistenza delle condizioni per cui il terreno è censibile quale terreno abbandonato o incolto, la presenza del tipo di copertura del suolo e verificare l'eventuale mancato uso produttivo tramite testimonianze;

d) attivare forme di collaborazione con le province e le unioni di comuni.

4. I terreni censiti sono individuati con gli identificativi catastali e inseriti in specifici elenchi. Gli elenchi dei terreni censiti sono pubblicati in conformità all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).

5. Gli elenchi dei terreni censiti, sono comunicati ai proprietari o titolari di altri diritti reali e alle organizzazioni professionali, agricole e cooperative maggiormente rappresentative, con raccomandata con avviso di ricevimento o con modalità telematiche di comunicazione, in conformità alla normativa nazionale e regionale in materia di amministrazione digitale.

6. I proprietari dei terreni, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 5, comunicano al comune i soggetti titolari di rapporti contrattuali in essere sui terreni inseriti nell'elenco dei terreni censiti; il comune trasmette l'elenco anche a tali soggetti con le modalità di cui al comma 5.



7. Le organizzazioni professionali agricole e cooperative maggiormente rappresentative possono chiedere, entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 5, di inserire negli elenchi dei terreni censiti altri terreni, allegando la documentazione idonea a dimostrare che si tratta di terreni abbandonati o incolti. Qualora il comune intenda accogliere tali richieste procede a darne comunicazione, con le modalità di cui al comma 5.

8. Entro novanta giorni dalla comunicazione, i proprietari, i titolari di altri diritti reali e i soggetti titolari di rapporti contrattuali sui terreni inseriti negli elenchi dei terreni censiti possono:

a) con istanza motivata e documentata rivolta al comune, chiedere la cancellazione di tali terreni dagli elenchi;

b) impegnarsi alla rimessa a coltura dei terreni entro i successivi centottanta giorni, presentando una comunicazione al comune nella quale indicano le modalità di rimessa a coltura.

9. Nel caso di cui al comma 8, lettera b) il comune verifica l'effettiva rimessa a coltura entro il termine, e in caso di esito negativo provvede all'iscrizione dei terreni integrando l'elenco di cui al comma 10.

10. Decorso i termini di cui ai commi 6, 7 e 8, il comune, entro i successivi trenta giorni, approva in via definitiva gli elenchi dei terreni abbandonati o incolti e li pubblica con le modalità di cui al comma 4. Entro lo stesso termine gli elenchi definitivi sono inviati con le modalità di cui al comma 5 a coloro che hanno presentato istanza di cancellazione, motivando l'accettazione o il diniego dell'istanza medesima, e trasmessi all'Ente Terre regionali toscane, di seguito denominato Ente, e alle organizzazioni professionali, agricole e cooperative maggiormente rappresentative.

11. Negli elenchi dei terreni abbandonati o incolti definitivi sono evidenziate le particelle per le quali la comunicazione di cui al comma 5 non è stata perfezionata per l'impossibilità di identificare o reperire i proprietari.

12. I comuni inseriscono i terreni abbandonati o incolti nella banca della terra di cui all'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000) con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Ente. Le particelle di cui al comma 11 sono inserite in una sezione separata della banca della terra.

13. Entro il 31 gennaio di ogni anno i comuni aggiornano gli elenchi dei terreni abbandonati o incolti nel rispetto delle procedure di cui al presente articolo.

Art. 2.

Presentazione della domanda di assegnazione e criteri per la redazione del piano di sviluppo (articolo 5, comma 8, lettera e) l.r. 80/2012)

1. Coloro che intendono coltivare i terreni abbandonati o incolti inseriti nella banca della terra presentano all'Ente,

con le modalità e le tempistiche definite con provvedimento del direttore dell'Ente, una domanda di assegnazione corredata dal piano di sviluppo per la coltivazione dei terreni abbandonati o incolti, di seguito piano, che contiene:

a) lo stato di fatto, l'identificazione della superficie e la condizione agronomica dei terreni richiesti;

b) gli obiettivi di ripristino produttivo e un piano di massima per la rimessa a coltura dei terreni;

c) la descrizione delle singole opere e dei lavori previsti per il raggiungimento degli obiettivi di ripristino;

d) l'inizio e i tempi di realizzazione delle opere, dei lavori e degli acquisti necessari;

e) la definizione dell'arco temporale per cui si richiede l'assegnazione, che deve risultare congruo rispetto all'attuazione del piano che non può comunque superare i quindici anni.

2. Il piano può comprendere anche altri terreni inseriti nella banca della terra o già in conduzione da parte del richiedente e comunque deve riguardare una quantità di superficie necessaria a garantire un tempo annuo complessivo pari ad un'unità lavorativa uomo (ULU) determinata in base ai parametri contenuti nella parte I dell'allegato A del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana").

Art. 3.

Criteri per l'approvazione del piano di sviluppo e per la selezione dei richiedenti (articolo 5, comma 8, lettere e) e f) l.r. 80/2012)


1. L'Ente verifica il piano per valutare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2.

2. In caso di esito positivo della verifica l'Ente approva il piano; in caso di esito negativo l'Ente provvede a darne comunicazione al potenziale assegnatario che nei quindici giorni successivi può adeguare il piano alle osservazioni dell'Ente. Decorso tale termine in assenza di adeguamento da parte del potenziale assegnatario decade la domanda di assegnazione.

3. In caso di pluralità di domande di assegnazione aventi ad oggetto le stesse particelle è effettuata la selezione del potenziale assegnatario attraverso una graduatoria della concorrenza con il seguente ordine di priorità:

a) imprenditori agricoli professionali, singoli o associati anche a titolo provvisorio purché in possesso del requisito della capacità professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola) e coltivatori diretti, che non hanno compiuto 40 anni di età alla data della domanda di assegnazione; nel caso delle associazioni tutti gli imprenditori non devono aver compiuto 40 anni di età;

b) imprenditori agricoli professionali, singoli o associati, anche a titolo provvisorio purché in possesso del



requisito della capacità professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) ai sensi della l.r. 45/2007 e coltivatori diretti, che hanno compiuto 40 anni di età;

c) imprenditori agricoli singoli o associati, che non hanno compiuto 40 anni di età alla data della domanda di assegnazione; nel caso delle associazioni tutti gli imprenditori non devono aver compiuto 40 anni di età;

d) imprenditori agricoli singoli o associati, che hanno compiuto 40 anni di età.

4. In caso di più richiedenti che ricadono nello stesso ordine di priorità, ha diritto di precedenza l'imprenditore agricolo conduttore di terreni confinanti con uno o più terreni per cui è richiesta la assegnazione. In caso di ulteriore parità l'Ente procede alla valutazione dei piani concorrenti e individua il potenziale assegnatario con particolare riguardo agli obiettivi di ripristino produttivo atti ad assicurare la rimessa a coltura dei terreni.

5. L'ente, dopo aver effettuato la selezione del potenziale assegnatario ai sensi dei commi 3 e 4, procede agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2. In caso di esito negativo l'Ente procede, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria della concorrenza, agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2.

6. L'ente comunica a tutti i soggetti che hanno presentato domanda sulla medesima particella l'esito della procedura.

Art. 4.

Criteri di determinazione del canone dovuto ai proprietari dei terreni assegnati (articolo 5, comma 8, lettera g) l.r. 80/2012

1. Ai proprietari dei terreni assegnati o ai titolari di altri diritti reali è dovuto un canone annuo compreso tra l'1,5 per cento ed il 4,0 per cento del valore agricolo medio (VAM) determinato annualmente dalle commissioni provinciali espropri in base al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica) e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), riferendosi esclusivamente alle categorie pascolo, pascolo cespugliato e pascolo arborato.

2. L'Ente determina il canone secondo i criteri di cui al comma 1 e lo comunica al proprietario e all'assegnatario.

3. Il proprietario e l'assegnatario, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, possono accordarsi sull'importo di un canone diverso da quello determinato dall'Ente, anche facendo ricorso all'assistenza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, che tengono conto delle condizioni del fondo e del mercato.

4. Decorso il termine di cui al comma 3, l'Ente comunica al comune l'approvazione del piano ed il canone di cui al comma 2 oppure il canone risultante dall'accordo.

5. Il comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 4, provvede all'occupazione temporanea e non onerosa dei terreni e assegna i terreni al richiedente per il periodo di tempo previsto dal piano approvato. Il provve-

dimento di assegnazione comporta la risoluzione, senza diritto ad indennità, di qualunque precedente contratto di affitto ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate).

6. Il comune trasmette copia dell'atto di assegnazione all'Ente.

Art. 5.

Criteri e modalità di controllo (articolo 5, comma 8, lettere h) l.r. 80/2012)

1. L'Ente effettua il controllo sull'attuazione del piano.

2. Qualora l'assegnatario non provveda all'avvio della rimessa a coltura entro centottanta giorni dall'assegnazione oppure non provveda alla utilizzazione dei terreni secondo il piano approvato dall'Ente, il comune, anche a seguito del controllo di cui al comma 1, o su istanza dell'Ente, del proprietario o di altri soggetti interessati all'assegnazione, verificate le condizioni di mancata utilizzazione, revoca l'assegnazione. La revoca è comunicata all'Ente.

3. Nel caso di assegnazione all'imprenditore agricolo professionale a titolo provvisorio, ai sensi dell'articolo 3 lettere a) e b), la mancata realizzazione dei requisiti previsti per il riconoscimento della qualifica, determina la revoca dell'assegnazione da parte del comune, su istanza dell'Ente. La revoca è comunicata all'Ente.

4. Il termine di centottanta giorni per la messa a coltura può essere prorogato previa autorizzazione dell'Ente sulla base di documentate motivazioni.

5. Il proprietario o il titolare di altri diritti reali comunicano al comune l'eventuale mancato pagamento del canone da parte dell'assegnatario del terreno.

6. Il comune notifica all'assegnatario del terreno di effettuare il pagamento del canone entro trenta giorni dal ricevimento della notifica. Il mancato adempimento entro il termine determina la revoca dell'assegnazione.

La revoca è comunicata all'Ente.

7. I terreni per cui è stata revocata l'assegnazione rientrano nella disponibilità della banca della terra e possono essere assegnati ad altri beneficiari con le modalità di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 6.

Interventi effettuati direttamente dai comuni (articolo 5, comma 9 l.r. 80/2012)


1. Il comune che, in attuazione dell'articolo 5, comma 9, della l.r. 80/2012, intende realizzare interventi sui terreni abbandonati o incolti presenta all'Ente una relazione contenente:

a) la descrizione dello stato dei terreni e della necessità degli interventi;

b) un piano di massima degli interventi da realizzare.

2. L'Ente, sulla base della relazione presentata dal comune, approva un piano di interventi.

3. Il comune realizza gli interventi previsti dal piano ed è autorizzato a richiedere ai proprietari le spese effettivamente sostenute e documentate.



Art. 7.

*Potere sostitutivo
(articolo 5, comma 3 l.r. 80/2012)*

1. Nel caso di esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 5, comma 3, della l.r. 80/2012 le province e le unioni di comuni rispettano le norme tecniche e procedurali del presente regolamento.

Art. 8.

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, i comuni possono identificare prioritariamente le aree che per propria natura, per posizione orografica, per possibilità di accorpamento con aree contigue o per caratteristiche di viabilità sono di maggior interesse ai fini della successiva assegnazione per la rimessa a coltura.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 4 marzo 2014

ROSSI

14R00158

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 17 marzo 2014, n. 13.

Interpretazione autentica degli articoli 3 e 12 della legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12 del 26 marzo 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Interpretazione autentica degli articoli 3 e 12
della Legge Regionale 9/2013*

1. La presente legge si rende necessaria e urgente per chiarire il significato delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 12 della legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), che sono così interpretate:

a) il comma 8, dell'articolo 3 della L.R. 9/2013, nella parte in cui prevede che "la candidatura a Presidente della Giunta regionale è sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 12, comma 2, ridotto alla metà", è interpretato nel senso che la candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale deve essere sottoscritta da non meno di settecentocinquanta e da non più di mille elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione;

b) al comma 7, dell'articolo 12 della L.R. 9/2013, il rinvio al comma 5 va correttamente interpretato come rinvio al medesimo comma 7 e, pertanto, le parole "di cui al comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al presente comma".

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 17 marzo 2014

CHIODI

(Omissis).

14R00162



REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2014, n. 8.

Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane.

(Pubblicata nel supp. ord. alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Parte I - n. 13 del 28 marzo 2014) (n. 12)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

LIBERI CONSORZI COMUNALI

Art. 1.

Liberi Consorzi comunali

1. Al fine di razionalizzare l'erogazione dei servizi al cittadino e di conseguire riduzioni dei costi della pubblica amministrazione, in ossequio ai principi sanciti dall'articolo 15 dello Statuto della Regione siciliana ed in attuazione della legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta è disciplinata l'istituzione di nove liberi Consorzi comunali, di seguito "liberi Consorzi", che in sede di prima applicazione e fino all'approvazione della legge di cui all'articolo 2 coincidono con le Province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17, le quali assumono la denominazione di "liberi Consorzi comunali".

2. Ciascuno dei nove liberi Consorzi di cui al comma 1 è composto dai comuni appartenenti alla corrispondente provincia regionale.

3. Il libero Consorzio ha potestà statutaria e regolamentare e ad esso si applicano i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione secondo le disposizioni che saranno definite con la legge di cui all'articolo 2.

4. Lo Statuto individua le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. Lo stesso è approvato dall'Assemblea di cui all'articolo 4 a maggioranza assoluta dei componenti.

5. Al fine di determinare l'incremento dei livelli di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, i liberi Consorzi possono esercitare in forma unitaria funzioni e servizi dei comuni che vi appartengono. L'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, che deve risultare da apposito piano da approvare con deliberazione dei consigli comunali, è svolto utilizzando le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza dei comuni e costituisce elemento premiale per l'attribuzione di risorse finanziarie. Al fine dell'ottimale allocazione delle risorse, è prevista la interazione funzionale fra le piante organiche dei comuni appartenenti al libero Consorzio. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica sono fissati i criteri sulla base dei quali saranno definiti i servizi e le funzioni oggetto di accorpamento.

6. Nelle more dell'approvazione della legge di cui all'articolo 2 i liberi Consorzi continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle Province regionali mantenendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici. I liberi Consorzi di Palermo, Catania e Messina continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle Province regionali anche con riferimento al territorio delle rispettive Città metropolitane.

7. I liberi Consorzi continuano ad utilizzare le risorse finanziarie, materiali e umane già di spettanza delle corrispondenti Province regionali. I liberi Consorzi si avvalgono delle sedi già in uso alle corrispondenti Province regionali.

8. Al personale dei liberi Consorzi è confermato lo status giuridico-economico già in godimento presso le Province regionali.

Art. 2.

Norme per la costituzione e l'adesione a liberi Consorzi


1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possono esprimere la volontà di costituire, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1, ulteriori liberi Consorzi che abbiano i seguenti requisiti:

- continuità territoriale tra i comuni aderenti;
- popolazione non inferiore a 180.000 abitanti.

Le delibere relative all'adesione al medesimo libero Consorzio devono essere conformi tra loro e devono individuare l'ambito territoriale dell'istituendo libero Consorzio.

2. Nel caso di costituzione di ulteriori liberi Consorzi, il Comune con il maggior numero di abitanti assumerà il ruolo di capofila del libero Consorzio.

3. Entro il termine di cui al comma 1, ciascun Comune appartenente ad un libero consorzio di cui all'articolo 1 con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, può aderire ad altro libero consorzio, di cui all'articolo 1, che abbia continuità territoriale con il Comune interessato.



4. L'efficacia della deliberazione di cui al comma 1 e della deliberazione di cui al comma 3 è subordinata all'esito favorevole di un *referendum* confermativo, da svolgersi entro sessanta giorni dalla data di approvazione della delibera secondo le modalità stabilite nei rispettivi statuti comunali, al quale possono partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

5. La delibera del consiglio comunale è trasmessa all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge. Accertata la sussistenza dei predetti requisiti, l'Assessorato forma un elenco delle delibere pervenute che è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito istituzionale.

6. Decorso il termine di cui al comma 1, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che individua i territori dei liberi Consorzi, prevedendo le eventuali modifiche territoriali conseguenti all'applicazione del presente articolo.

7. Il disegno di legge di cui al comma 6 prevede, altresì, le modifiche dei territori dei liberi Consorzi conseguenti all'eventuale adesione o distacco di comuni dalle Città metropolitane ai sensi dell'articolo 9.

Art. 3.

Organi dei liberi Consorzi

1. Sono organi dei liberi Consorzi:

- a) l'Assemblea del libero Consorzio;
- b) il Presidente del libero Consorzio;
- c) la Giunta del libero Consorzio.

2. Gli organi del libero Consorzio sono organi di secondo livello costituiti secondo le norme della presente legge. La cessazione dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza comporta la cessazione dalla carica ricoperta nel libero Consorzio.

3. Il Presidente del libero Consorzio, i componenti dell'Assemblea e della Giunta del libero Consorzio esercitano le rispettive funzioni a titolo gratuito.

4. Le spese relative alle trasferte dei componenti degli organi del libero Consorzio sono a carico dei comuni di appartenenza secondo le modalità previste dalla legge di cui al comma 6 dell'articolo 2.

Art. 4.

Assemblea del libero Consorzio

1. L'Assemblea del libero Consorzio, di seguito Assemblea, è composta dai sindaci dei Comuni del libero Consorzio. L'Assemblea è l'organo di indirizzo politico-amministrativo del libero Consorzio.

2. L'Assemblea adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, un regolamento per il proprio funzionamento.

3. In caso di cessazione dalla carica di sindaco di un componente dell'Assemblea, lo stesso è sostituito nell'Assemblea, fino al rinnovo della carica di sindaco, dal commissario straordinario nominato ai sensi della normativa vigente.

Art. 5.

Presidente del libero Consorzio

1. Il Presidente del libero Consorzio è eletto dai consiglieri comunali e dai sindaci dei comuni aderenti allo stesso, a maggioranza assoluta dei voti, fra i sindaci dei comuni appartenenti al libero Consorzio.

2. Nel caso in cui nessun sindaco ottenga la maggioranza indicata al comma 1, si procede al ballottaggio tra i due sindaci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. È eletto Presidente il sindaco che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto Presidente il sindaco più anziano per età.

3. Il Presidente rappresenta il libero Consorzio, convoca e presiede l'Assemblea e la Giunta del libero Consorzio.

4. Il Presidente nomina, tra i componenti della Giunta del libero Consorzio, un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

5. In caso di cessazione dalla carica di sindaco durante il mandato di Presidente, si procede all'elezione del nuovo Presidente entro sessanta giorni dalla data di cessazione. Fino all'elezione del nuovo Presidente le relative funzioni sono esercitate da un commissario nominato dall'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica.

6. In caso di dimissioni, rimozione o cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Presidente, si applica quanto previsto dal comma 5.

7. Il Presidente del libero Consorzio può essere sfiduciato mediante mozione motivata approvata, a maggioranza assoluta dei voti, dai consiglieri comunali e dai sindaci dei comuni appartenenti al libero Consorzio. La mozione di sfiducia non può essere presentata prima di due anni dall'elezione del Presidente e in ogni caso per più di due volte, a distanza di almeno un anno, durante il medesimo mandato.


8. La mozione è presentata da almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea ed è messa in discussione dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione. La mozione è posta in votazione ai sensi del comma 7, previa delibera dell'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti. La votazione ha luogo entro dieci giorni dalla deliberazione dell'Assemblea.

9. Nel caso di approvazione della mozione di sfiducia, si procede entro sessanta giorni all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione, le relative funzioni sono esercitate da un commissario nominato dall'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica.

Art. 6.

Giunta del libero Consorzio

1. La Giunta del libero Consorzio è composta dal Presidente e da un numero massimo di otto assessori, nominati dal Presidente fra i componenti dell'Assemblea del libero Consorzio. Il numero dei componenti della Giunta, stabilito in rapporto alla popolazione dei comuni di ciascun libero Consorzio, è disciplinato dalla legge di cui al comma 6 dell'articolo 2.



2. La cessazione dalla carica ricoperta presso il Comune di appartenenza comporta la decadenza dalla carica ricoperta nella Giunta del libero Consorzio. Il Presidente provvede alla sostituzione entro trenta giorni dalla data di cessazione. Fino alla nomina del nuovo componente della Giunta, le relative funzioni sono esercitate dal Presidente.

3. La Giunta è l'organo esecutivo del libero Consorzio.

Capo II

CITTÀ METROPOLITANE

Art. 7.

Città metropolitane

1. Il presente Capo disciplina la costituzione delle Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini del procedimento di cui all'articolo 9, il territorio delle Città metropolitane coincide con quello dei comuni compresi nelle rispettive aree metropolitane individuate dai decreti del Presidente della Regione 10 agosto 1995 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 21 ottobre 1995, n. 54.

Art. 8.

Organi delle Città metropolitane

1. Sono organi delle Città metropolitane:

- a) la Conferenza metropolitana, composta dai sindaci dei comuni compresi nella Città metropolitana;
- b) il Sindaco metropolitano;
- c) la Giunta metropolitana, eletta dalla Conferenza metropolitana.

2. Gli organi delle Città metropolitane sono organi di secondo livello. La cessazione dalla carica ricoperta nel comune di appartenenza comporta la cessazione dalla carica ricoperta nella Città metropolitana.

3. Con la legge di cui al comma 6 dell'articolo 2 sono disciplinate le modalità di elezione del Sindaco metropolitano e della Giunta metropolitana nonché il numero dei componenti della stessa, stabilito in rapporto alla popolazione dei comuni compresi in ciascuna Città metropolitana.

4. Il Sindaco metropolitano, i componenti della Conferenza metropolitana e della Giunta metropolitana esercitano le rispettive funzioni a titolo gratuito.

Art. 9.

Norme per il distacco e l'adesione alle Città metropolitane

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni compresi nelle aree metropolitane, con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti, possono distaccarsi dalla Città metropolitana per aderire al libero Consorzio di appartenenza, a condizione che esista la continuità territoriale. I comuni compresi nel libero Consorzio di

appartenenza con deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza di due terzi dei componenti, possono distaccarsi dal libero Consorzio di appartenenza per aderire alla relativa Città metropolitana, a condizione che esista la continuità territoriale.

2. La delibera del consiglio comunale è trasmessa all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge. Accertata la sussistenza dei predetti requisiti, l'Assessorato forma un elenco che è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito istituzionale.

3. Il disegno di legge di cui al comma 6 dell'articolo 2 individua i territori delle Città metropolitane, prevedendo le eventuali modifiche territoriali conseguenti all'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 10.

Funzioni dei liberi Consorzi e delle Città metropolitane

1. Con la legge istitutiva di cui al comma 6 dell'articolo 2 sono ridefinite le funzioni da attribuire ai liberi Consorzi, alle Città metropolitane, ai Comuni, alla Regione o agli enti regionali.

2. I liberi Consorzi e le Città metropolitane esercitano funzioni di coordinamento, pianificazione, programmazione e controllo in materia territoriale, ambientale, di trasporti e di sviluppo economico.

Art. 11.

Soppressione di enti

1. La Regione procede alla razionalizzazione, accorpamento o soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, che esercitano funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle attribuite ai liberi Consorzi e alle Città metropolitane.

2. Con la legge di cui al comma 6 dell'articolo 2 sono soppressi o accorpati gli enti, le agenzie o gli organismi di cui al comma 1. Con la medesima legge sono individuate le relative risorse finanziarie, materiali e umane da trasferire ai liberi Consorzi e alle Città metropolitane.

3. La Regione non può istituire nuovi enti, agenzie o organismi, comunque denominati, per lo svolgimento di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle attribuite ai liberi Consorzi e alle Città metropolitane.


Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12.

Condizioni per il distacco dal libero Consorzio o dalla Città metropolitana

1. Non è ammessa la costituzione di un libero Consorzio ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, l'adesione di un comune ad altro libero Consorzio ai sensi del comma 3 del predetto articolo 2 ovvero l'adesione di un comune alla Città metropolitana ai sensi dell'articolo 9, qualora,



per effetto del distacco, nel libero Consorzio di provenienza la popolazione risulti inferiore a 150.000 abitanti ovvero si interrompa la continuità territoriale tra i comuni che ne fanno parte. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, si tiene conto dell'ordine delle delibere quale risultante dall'elenco di cui al comma 5 dell'articolo 2, formato secondo il criterio cronologico.

2. Non è ammesso il distacco di un comune dalle Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina, ai sensi dell'articolo 9, qualora, per effetto del distacco, nelle predette Città metropolitane si interrompa la continuità territoriale o venga meno la dimensione sovracomunale. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, si tiene conto dell'ordine delle delibere quale risultante dall'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 9, formato secondo il criterio cronologico.

Art. 13.

Norme transitorie

1. Nelle more dell'approvazione della legge istitutiva di cui al comma 6 dell'articolo 2, le funzioni dei liberi Consorzi di cui al comma 6 dell'articolo 1 continuano ad essere esercitate, fino all'insediamento degli organi dei predetti liberi Consorzi e delle Città metropolitane e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2014, da commissari straordinari ai sensi dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana (decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6) approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La legge istitutiva dei liberi Consorzi e delle Città metropolitane di cui al comma 6 dell'articolo 2 stabilisce gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle elezioni degli organi dei suddetti enti e per il loro insediamento, in sede di prima applicazione.

Art. 14.

Promozione di accordi con lo Stato, la Regione Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria.

1. La Regione, d'intesa con la Città metropolitana di Messina, favorisce la stipula di appositi accordi con lo Stato, la Regione Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria, al fine di consentire ai cittadini residenti nell'Area metropolitana di Messina e nella Città metropolitana di Reggio Calabria di usufruire dei servizi secondo criteri di prossimità. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, sono individuate le attività programmatiche ed i servizi per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 24 marzo 2014.

CROCETTA

Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica: VALENTI

(*Omissis*).

14R00164



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agazia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 4 0 4 2 6 *

€ 2,00

